



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1 giugno 2010 (07.06)
(OR. en)**

10351/10

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0241(COD)**

**ENV 357
MI 183
CODEC 495**

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	9887/10 ENV 303 MI 156 CODEC 442
n. prop. Com:	17367/08 ENV 1022 MI 554 CODEC 1863 - COM(2008) 810 definitivo
Oggetto :	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - (rifusione) - Stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 16 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di rifusione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). A giudizio della Commissione la rifusione si rendeva necessaria in quanto l'esperienza dei primi anni di attuazione della direttiva RAEE¹ aveva evidenziato l'esistenza di problemi d'ordine tecnico, giuridico e amministrativo risultanti in inutili oneri amministrativi, continui danni ambientali e scarsi livelli di innovazione nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti.

¹ La direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è entrata in vigore il 13 febbraio 2003; il termine per il recepimento era stato fissato al 13 agosto 2004.

In particolare :

- ai fini di una maggiore chiarezza riguardo ai prodotti disciplinati dall'attuale direttiva RAEE e alla loro classificazione, la Commissione propone di trasferire gli allegati I A e I B della direttiva 2002/96/CE - che precisano l'ambito di applicazione della direttiva RAEE e della direttiva RoHS - alla direttiva RoHS rivista, che è basata sull'articolo 95 del trattato. L'ambito di applicazione della direttiva RAEE, basata sull'articolo 175 del trattato CE, farebbe riferimento all'ambito di applicazione della direttiva RoHS.
- per migliorare l'efficacia della raccolta differenziata di RAEE si propone un obiettivo per il tasso di raccolta del 65% dei RAEE (comprese le apparecchiature B2B) fissato in funzione della quantità media di AEE immesse sul mercato nei due anni precedenti. Tale obiettivo rispecchia le quantità di RAEE che, secondo la Commissione, sono già raccolte separatamente negli Stati membri e tiene conto delle variazioni nel consumo di AEE nei singoli Stati membri. Dovrebbe essere raggiunto annualmente a partire dal 2016. Sono previste la possibilità di misure transitorie nonché una rivalutazione dell'obiettivo nel 2012 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio sulla scorta di una proposta della Commissione;
- per incoraggiare il riutilizzo di RAEE interi si propone di includere il riutilizzo degli apparecchi interi nell'obiettivo rafforzato (+5%) di riciclaggio. È altresì proposto un obiettivo per il recupero e il riciclaggio dei dispositivi medici;
- per ridurre i costi amministrativi e gli oneri amministrativi inutili a carico dei produttori, la Commissione propone di armonizzare i requisiti nazionali in materia di registrazione e comunicazione, compreso l'obbligo di rendere tali registri interoperabili. È inoltre introdotta una nuova definizione di produttore a livello di UE.

La posizione del Parlamento europeo in prima lettura non è prevista prima del luglio 2010.

Il 21 ottobre 2009 il Consiglio ha proceduto a un dibattito politico - sulla base di quesiti della presidenza sull'ambito di applicazione delle direttive RoHS e RAEE - dal quale è emerso che la maggioranza delle delegazioni potrebbe accettare ambiti di applicazione separati per le due direttive. Per quanto riguarda l'opportunità dell'approccio "elenco minimo" proposto per la direttiva RAEE, sono state espresse posizioni divergenti, mentre tutte le delegazioni e la Commissione hanno concordato sulla necessità di migliorare la chiarezza giuridica in relazione all'ambito di applicazione delle direttive.

Il Gruppo "Ambiente" ha avviato l'esame delle proposte di rifusione nel 2009, sotto le presidenze ceca e svedese. Durante la presidenza spagnola questo tema è stato discusso approfonditamente il 15 gennaio, il 23 febbraio, il 17 marzo, il 14 e 26 aprile e il 26 maggio 2010, quando è stato discusso l'ultimo testo della presidenza (doc. 9885/10). Lo stato di avanzamento dei lavori è illustrato nei punti II e IV del presente documento.

Malta ha formulato una riserva di esame parlamentare sulla proposta.

II. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPEO

1) Ambito di applicazione della direttiva - Articolo 2, paragrafi 2 e 3

a) RAEE inclusi nell'ambito di applicazione

Dopo la reintroduzione nella direttiva dei due allegati concernenti l'ambito di applicazione (allegati I A e I B della proposta di rifusione della direttiva RoHS) e la semplificazione degli allegati stessi, sono state espresse le seguenti posizioni: undici delegazioni preferiscono un ambito di applicazione aperto, che includa tutte le AEE, e ritengono che gli allegati non dovrebbero definire l'ambito di applicazione; tre delegazioni non sono favorevoli a un ambito di applicazione aperto e preferiscono al riguardo il compromesso della presidenza, mentre la Commissione mantiene la sua proposta di definire l'ambito di applicazione attraverso un riferimento incrociato agli allegati della proposta di rifusione della direttiva RoHS.

b) Esclusioni

La presidenza ha proposto una nuova formulazione per alcune esclusioni, correlata con le definizioni, al fine di soddisfare le richieste delle delegazioni per quanto riguarda in particolare gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni e le apparecchiature industriali fisse di grandi dimensioni. Sebbene tali proposte siano state accolte nel complesso con favore, la loro esatta formulazione è ancora in discussione, come pure le proposte di ulteriori esclusioni, concernenti in particolare i mezzi di trasporto e i pannelli fotovoltaici.

La Commissione mantiene la sua proposta e ritiene che i mezzi di trasporto e i pannelli fotovoltaici siano attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in quanto non figurano nelle categorie di AEE elencate nell'allegato che definisce l'ambito di applicazione.

2) Obiettivo per la raccolta differenziata

Un'ampia maggioranza delle delegazioni ha espresso dubbi sull'obiettivo proposto per il tasso di raccolta differenziata dei RAEE, fissato al 65% (peso totale di RAEE raccolti in un dato anno espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti), da raggiungere annualmente a decorrere dal 2016. In particolare:

- quattordici delegazioni lo ritengono troppo ambizioso e non sufficientemente realistico. In alternativa, alcune delegazioni suggeriscono una maggiore gradualità, ad esempio fissando un obiettivo del 35-50% per il 2016 e del 65% per il 2020;
- sei delegazioni ritengono che tale obiettivo dovrebbe essere riferito alle AEE immesse sul mercato in un periodo più lungo di tre anni (sono stati suggeriti 6 anni);
- due delegazioni ritengono che l'obiettivo potrebbe essere diversificato per alcune categorie di RAEE e suggeriscono a tal fine vari criteri; alcune delegazioni potrebbero condividere questo approccio, mentre altre, insieme alla presidenza e alla Commissione, ritengono che sia necessario più tempo per la raccolta dei dati e propongono di presentare possibili obiettivi per una o più categorie di RAEE entro la fine del 2012;

- alcune delegazioni hanno espresso riserve sulla procedura proposta (procedura d'esame) per la definizione delle disposizioni transitorie. Ritengono che tali disposizioni dovrebbero essere formulate in codecisione;
- infine, alcune delegazioni hanno rilevato che un accordo sull'obiettivo per la raccolta è connesso al chiarimento del ruolo del produttore, al quale, secondo la proposta della Commissione, incombe la responsabilità del raggiungimento dell'obiettivo stesso (cfr. punto 3).

3) **Ruolo e definizione del produttore**

La presidenza spagnola ha proseguito i lavori seguendo l'impostazione della presidenza svedese, che ha deciso, a richiesta di tutte le delegazioni, di reintrodurre l'attuale definizione di produttore a livello *nazionale* nell'articolo 3. In effetti, la definizione di produttore proposta dalla Commissione (a livello di *UE*) comporterebbe importanti difficoltà per gli Stati membri nell'attuazione della direttiva, in particolare in relazione alla responsabilità finanziaria del produttore per la gestione dei RAEE e al raggiungimento degli obiettivi per la raccolta e il recupero. Nonostante la definizione di produttore, sulla quale tutte le delegazioni concordano in linea di massima, sia tuttora oggetto di discussione per quanto riguarda le vendite a distanza e i produttori non stabiliti nell'UE, la Commissione ha espresso una riserva e mantiene la sua proposta originaria. Inoltre:

a) Responsabilità finanziaria e proprietà dei rifiuti (articoli 7 e 12)

Sebbene nella direttiva attuale sia già stabilito il principio della responsabilità finanziaria del produttore (dal punto di raccolta in poi), nella proposta della Commissione è incoraggiata l'assunzione da parte dei produttori di tutti i costi connessi ai centri di raccolta dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.

Alcuni punti restano in sospeso, ma sono stati compiuti progressi (articoli 7 e 12) nel chiarire le difficoltà pratiche derivanti dalla proposta per quanto riguarda il produttore (che è responsabile dal punto di vista finanziario) e i suoi obblighi in materia di raccolta e di recupero dei rifiuti, il nesso tra il produttore e i vari canali di raccolta dei RAEE (canali ufficiali e altri canali "paralleli"), la raccolta di informazioni su tutti i RAEE generati e, infine, la necessità di evitare doppi pagamenti per i prodotti trasferiti da uno Stato membro all'altro.

b) Registro dei produttori (articoli 16 e 16 bis)

I registri interoperabili proposti dalla Commissione all'articolo 16 sono stati criticati da tutte le delegazioni, che hanno indicato una serie di difficoltà pratiche derivanti dalla definizione di produttori proposta e riguardanti, in particolare, l'effettivo controllo delle attività dei produttori negli Stati membri, il controllo delle quantità di AEE immesse sui vari mercati nazionali e il trasferimento di denaro connesso ai trasferimenti intracomunitari di prodotti o di RAEE.

La presidenza spagnola ha ulteriormente sviluppato i testi di compromesso concernenti gli articoli 16 e 16 bis (nuovo) relativi alla collaborazione amministrativa e allo scambio di informazioni, in linea con la definizione di produttori a livello nazionale nonché al fine di rispondere all'esigenza di una maggiore armonizzazione degli obblighi imposti ai produttori nel pieno rispetto delle regole del mercato interno. Sebbene la Commissione mantenga la sua proposta originaria, la maggioranza delle delegazioni può accettare l'approccio della presidenza.

III. ALTRE QUESTIONI

Allegati I A e I B relativi all'ambito di applicazione: la maggioranza delle delegazioni può accettare di ridurre il numero di categorie da 10 a 5, quattro delegazioni propongono di aggiungere una categoria distinta per i dispositivi medici (con obiettivi di raccolta e recupero distinti), quattro delegazioni suggeriscono di menzionare i pannelli fotovoltaici nell'allegato I B (esempi di prodotti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I A) e tre delegazioni chiedono di chiarire ulteriormente la situazione per alcune apparecchiature di grandi dimensioni (utilizzate ad esempio nelle scuole, negli ospedali o nei supermercati).

Obiettivi di recupero: in attesa di un accordo sull'ambito di applicazione degli allegati (I A e I B) che stabiliscono le categorie di prodotti, gli obiettivi di recupero devono ancora essere esaminati da numerose delegazioni. Cinque delegazioni hanno formulato una riserva sul proposto aumento del 5% di questi obiettivi (articolo 11).

Informazione degli utenti: sette delegazioni sono contrarie alla disposizione che autorizza i produttori a indicare agli acquirenti i costi inerenti alla gestione dei RAEE (articolo 14).

IV. DISPOSIZIONI CONCORDATE

Vi è ampio accordo sulle seguenti disposizioni:

articoli: 1, 5, 6, 9, 10, 15, 19, 20, 21 e 22 (gli articoli 13 e 18 e gli allegati II, III e IV non sono modificati dalla rifusione).